

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. TROJANO Pasquale - Presidente -

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere -

Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XY, nato a Z il W;

avverso la sentenza in data 31-01-2003 dalla Corte di Appello di Milano;

Udita la relazione fatta dal Consigliere;

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.1. - Con sentenza in data 31-01-2002 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha dichiarato XY colpevole del reato di cui all'art. 348 c.p. per abusivo esercizio della professione di psicologo, compiuto in Milano fino al luglio 2000, e, ritenuta la continuazione con la sentenza in data 26-05-2000 del Tribunale di Milano (con la quale era stata applicata al XY, ex art. 444 c.p.p. e ss., la pena di mesi nove di reclusione e L. 1.000.000 di multa per svariati reati, tra cui anche quello di cui all'art. 348 c.p.), ha determinato in mesi uno di reclusione la pena da aggiungere a quella stabilita con detta sentenza.

Con sentenza in data 31-01-2003 la Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, ha confermato la sentenza suindicata, appellata da XY, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

1.2. - Avverso questa sentenza del 31-01-2003 ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, XY, chiedendone l'annullamento con rimessione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la nullita' del decreto di citazione a giudizio, in particolare si premette che gia' nella fase delle eccezioni preliminari del giudizio di primo grado ex art. 491 c.p.p. era stata sollevata questa eccezione di nullita', poi ribadita nel giudizio di appello, fondata sull'"omesso invito a rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni", nonostante cio' fosse stato reiteratamente

richiesto dal XY durante le indagini preliminari. I giudici di merito avevano respinto l'eccezione, osservando che la richiesta di interrogatorio e' valida solo se formulata nell'arco temporale previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ossia nei venti giorni successivi alla notifica chiesta copia studio dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Tale interpretazione viene contestata dal ricorrente, in quanto il termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p. dovrebbe essere considerato "quale termine finale ma non anche iniziale".

Con il secondo motivo di ricorso si deduce illogicità e carenza di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe rilevato "la contraddittorietà e la non veridicità della testimonianza della teste XX" e non avrebbe tenuto conto delle sue "pendenze economiche" con il XY, che la avrebbero indotta a rivolgersi ai NAS.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione in merito alla qualificazione della attività svolta dal XY, in quanto si sarebbe trattato di semplice pranoterapia e non di trattamento di natura psicologica.

Motivi della decisione

2.1. - Il ricorso e' infondato.

2.2. - Quanto alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omesso invito a rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni" (nonostante XY durante le indagini preliminari avesse reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal Pubblico Ministero), correttamente i giudici di merito hanno respinto la relativa eccezione (già formulata in entrambi i gradi di giudizio), osservando che la richiesta di interrogatorio e' valida solo se avanzata nell'arco temporale previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ossia nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. In ogni caso l'obbligo per il magistrato inquirente si determina solo a fronte di richieste che siano formulate entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso.

2.3. - Anche il secondo motivo di ricorso (illogicità e carenza di motivazione per non avere la Corte di merito rilevato "la contraddittorietà e la non veridicità della testimonianza XX", anche in considerazione delle sue "pendenze economiche" con il XY, che la avrebbero indotta a rivolgersi ai NAS) e il terzo ordine di censure (carenza di motivazione in merito alla qualificazione della attività svolta dal XY, in quanto si sarebbe trattato di semplice pranoterapia e non di trattamento di natura psicologica) sono privi di fondamento.

Nella sentenza censurata la Corte di Appello ha osservato che, per quanto fosse sottile la linea di demarcazione dell'esercizio della professione di psicologo da quello della professione di pranoterapeuta "sotto il profilo dei rapporti confidenziali con il paziente", tuttavia non potevano sussistere dubbi in ordine alla responsabilità del XY alla luce degli accertamenti operati dai NAS e delle deposizioni rese dai testi escussi, in base ai quali poteva concludersi che l'imputato aveva svolto "sia attività lecite di pranoterapeuta, ma anche quella di psicanalista, al fine di individuare i problemi alla base delle patologie lamentate dalle clienti" (patologie per le quali queste si erano a lui rivolte, ritenendolo in buona fede "professore"), nonché al fine di "formulare diagnosi e indicare rimedi".

In particolare, la Corte di Appello di Milano ha chiarito che, in base alle testimonianze assunte, le "sedute" tenute dal XY si dividevano in due fasi, la prima delle quali era "incentrata su un dialogo, incentivato da domande relative alla vita personale e familiare" delle clienti, mentre la seconda era dedicata alla pranoterapia. Ad avviso della Corte di merito, la prima fase del trattamento, anche per il modo e le circostanze in cui veniva complessivamente realizzata, era di natura esclusivamente psicologica, sicché la successiva imposizione delle mani costituiva soltanto "un mezzo per la "ritenuta" cura di delicati malesseri di natura

psicologica". I giudici di appello hanno anche puntualizzato che in siffatta situazione non rivestiva rilievo alcuno la circostanza che il XY "per prudenza" non si era presentato ai clienti come psicologo, non aveva esposto in tal senso targhe sulla pubblica via e/o sull'ingresso del suo studio e non aveva indicato in iattura prestazioni diverse da quelle di pranoterapeuta. La Corte di merito si e', infine, soffermata sulle inesattezze delle dichiarazioni della teste XX in ordine al numero dei suoi accessi allo studio e ha concluso che si trattava di incongruenze marginali che non inficiavano la credibilita' della testimone, sottolineando che non era emersa alcuna prova in riferimento ai contrasti di natura economica che, a dire della difesa dell'imputato, sarebbero insorti tra questa cliente ed il XY, spingendo la XX a contattare i NAS.

Si tratta di argomentazioni logiche e adeguate, che denotano una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. A fronte di cio' il ricorrente si limita a dedurre la illogicita' e carenza di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla qualificazione della attivita' da lui svolta. Ma non puo' costituire vizio deducibile in sede di legittimita' la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, piu' adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella macroscopica illogicita' del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, puo' indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato (Cass., SS.UU., 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).

2.4. - Riguardo al compimento di atti di esercizio della professione, va puntualizzato che il contrassegno essenziale dell'atto affinche' la condotta costituisca il delitto ex art. 348 c.p. deve essere l'esclusivita', cioe' il non competere ad altri che non abbia per legge la capacita' di compierlo. Ne deriva che soltanto la commissione dell'atto riservato e' punibile. Tuttavia spesse volte l'atto professionale e' preceduto, accompagnato o seguito dall'adempimento di altri atti necessari od utili, ma non tipici, e l'agente puo' avere commesso soltanto il non tipico ed il non riservato, sicche' non risulta agevole accertare nella condotta l'esistenza di quel nucleo centrale, vale a dire dell'atto tipico professionale riservato. In queste ipotesi spetta al giudice esprimere un complesso giudizio di valore nel far rientrare o meno l'atto tra quelli professionali riservati, tenendo conto della ratio della legge professionale, in rapporto ad ogni tratto caratteristico della condotta dell'agente. In buona sostanza, il giudice deve valutare se l'atto sia comunque espressione di quella competenza e di quel patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta, verificando in particolare, con rigore, se le modalita' di esercizio rivelino all'esterno i caratteri tipici di quell'ordinamento professionale. In tal modo vengono tutelati sia l'interesse generale della collettivita' sia quello delle diverse categorie professionali e dei singoli che abbiano necessita' di affidarsi per determinate esigenze a soggetti in grado di prestare loro adeguata assistenza tecnica. La ratio della fattispecie e', infatti, quella di evitare che determinate attivita', particolarmente delicate e socialmente molto rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia.

Nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che:

- le clienti si erano rivolte al XY per prospettargli gravi problematiche afferenti la sfera psicologica (quali ansie, difficolta' nei rapporti interpersonali, problemi legati alla sfera sessuale, anoressia);
- il XY, sprovvisto di laurea, aveva posto in essere un trattamento suddiviso in due fasi, in quanto solo la seconda parte delle "sedute" era dedicata alla pranoterapia,

mentre nella prima parte il XY instaurava un dialogo con le clienti, nel corso del quale poneva loro domande e affrontava discorsi di natura intima, fornendo consigli su come affrontare ed eventualmente risolvere disturbi di natura psicologica;

- il XY si era presentato come "professore" e, almeno in un caso, aveva anche prodotto un biglietto da visita nel quale si era qualificato "docente in psicoterapia bioanalitica";

- in un caso il XY aveva anche incontrato i genitori di una cliente, dando loro consigli sui comportamenti da tenere nei confronti della figlia per risolvere i suoi disturbi anoressici.

Da quanto sopra emerge con chiarezza che le clienti si recavano da XY per curare e risolvere i malesseri, le patologie (vale a dire: le malattie) che le affliggevano (anoressia; disturbi legati alla sfera sessuale...). Ora terapia e prognosi costituiscono atti tipici della professione medica. Si tratta di atti che, in forza della espressa previsione della L. 18 febbraio 1989, n. 56, possono essere compiuti, nei casi ivi indicati, anche dagli psicologi. In particolare, l'esercizio di attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (art. 3, comma 1, della L. 18 febbraio 1989, n. 56). Agli psicoterapeuti non medici e' espressamente vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica (art. 3, comma 2, della L. 18 febbraio 1989, n. 56, citata).

Nella fattispecie in esame il XY, pur non essendo ne' medico ne' psicologo, faceva precedere la imposizione delle mani da una attivita' di tipo psicoanalitico, tendente ad individuare la radice psicologica delle patologie di cui le sue clienti erano portatrici, a formulare diagnosi e ad indicare i rimedi, con cio' effettuando atti che se non e' facile indicare come riservati alla professione di psicologo (data la genericita' delle indicazioni in tal senso contenute nella legge che prevede l'ordinamento di tale professione), senza dubbio pero' sono ad essi intimamente connessi e costituiscono espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze di quella professione. In ogni caso, si tratta di atti che, essendo diretti alla guarigione da vere e proprie malattie (basta pensare alla anoressia) rientrano nella professione medica.

Correttamente pertanto nella sentenza censurata la complessa attivita' posta in essere dal ricorrente e' stata ritenuta concretare il contestato reato di cui all'art. 348 c.p..

2.5. - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così' deciso in Roma, il 3 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004